



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

### Presidenza

Prot. n. 2611

Bari, 30/03/2023

**OGGETTO:** modalità di pagamento diritti di copia e di certificato ex art.196 D.P.R. n.115/2002

**Ai Direttori / Funzionari amministrativi  
degli Uffici del Giudice di Pace di**

**ALTAMURA**

**GRAVINA IN PUGLIA**

**MONOPOLI**

**PUTIGNANO**

**e p.c. Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari**

L'art. 196 del D.P.R. n.115/2002, nella formulazione modificata dall'art.13 del d.l. n.149/2022 ed in vigore dall'1.1.2023, dispone, che *"Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Comprendendo la Giurisdizione ordinaria anche gli Uffici del Giudice di Pace, presso i quali, pur non essendo ancora in funzione il processo telematico, è stata effettuata l'abilitazione all'utilizzo della piattaforma PagoPa, gli Uffici in indirizzo debbono ritenere rituale il pagamento del contributo unificato solo ove effettuato con tale modalità.

Non essendo ancora operativo l'invio telematico degli atti, con conseguente necessità del difensore di accesso all'ufficio, per il deposito della ricevuta, o meglio per l'indicazione del relativo codice, il personale di cancelleria preposto al servizio, ove rilevi la non corretta modalità di pagamento, segnalerà all'interessato il relativo iter e la facoltà di rimborso, procedendo all'avvio della procedura di recupero ove questi non intenda procedere al pagamento con le indicate modalità.

Nel settore penale deve di contro escludersi l'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma tecnologica innanzi indicata, perché, come segnalato in recente circolare, allegata alla presente,

11

l'art.13, comma 1, lett. f), del Dlgs n.149/2022 è stato adottato in attuazione della legge n.206/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, sicché deve ritenersi applicabile, per i procedimenti penali, la disposizione, non abrogata, dell'art. 285 del D.P.R. n.115/2002, che prevede il pagamento con la modalità della marca da bollo.

Il Presidente della IV Sezione Civile del Tribunale  
cui sono assegnati compiti di ausilio  
di cui all'art. 5 d. Lgs. no 57/2016  
dr.ssa Raffaella Simone

